

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N 2146-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(BUCALOSSI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica nella seduta del 10 luglio 1975

(V. Stampato n. 2146)

modificato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati

nella seduta del 15 ottobre 1975 (V. Stampato n. 3931)

e unificato col

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **TESINI, CARENINI, MAZZARRINO, PRANDINI e SBOARINA**

(V. Stampato n. 1346)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 20 ottobre 1975

**Revisione dei prezzi e degli importi contrattuali per le costruzioni
eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47**

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47

Art. 1.

È ammessa la revisione dei prezzi, in conformità delle leggi in vigore, per i contratti relativi alla fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

La norma di cui al comma precedente ha effetto per la parte dei lavori eseguiti a partire dal 1° luglio 1973 e limitatamente alle variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla stipula dei contratti.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Revisione dei prezzi e degli importi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47

Art. 1.

È ammessa la revisione dei prezzi, in conformità delle leggi in vigore, per i contratti relativi alla fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, limitatamente alla parte di opere non eseguite alla data di entrata in vigore della presente legge, definita mediante accertamento del direttore dei lavori, vistato dall'ufficio del genio civile competente per territorio.

Art. 2.

Qualora i contratti di appalto relativi alle opere di cui all'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, siano stati stipulati nel periodo dal 1° febbraio 1972 al 1° luglio 1973, è data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di procedere ad una revisione dell'importo contrattuale attribuendo alle imprese appaltatrici una somma pari al 30 per cento limitatamente agli importi delle opere eseguite dopo il 26 marzo 1973, quali risultano dallo stato di avanzamento successivo a tale data.

Detta percentuale è ridotta al 18 per cento dell'importo contrattuale quando il contratto d'appalto sia stato stipulato nel periodo dal 1° luglio 1973 al 30 aprile 1974, e al 5 per cento se la stipula è avvenuta dopo il 30 aprile 1974, per le opere o parti di esse realizzate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche se nel contratto di appal-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.000 milioni, si provvede con le seguenti disponibilità residue di capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione:

capitolo 1571	L. 3.400.000.000
» 1578	» 8.627.830
» 1579	» 1.180.996
» 1793	» 562.309.955
» 2002	» 27.881.219
» 8806	» 2.000.000.000

Le disponibilità di cui al comma precedente saranno versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione della somma di cui al medesimo precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

to sono contenute clausole con esse in contrasto.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge non si applica il disposto dell'articolo 6, nono comma, della legge 5 agosto 1975, numero 412.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.400 milioni, si provvede con la seguente disponibilità residua di capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione:

identico
soppresso
soppresso
soppresso
soppresso
soppresso

Identico.

Identico.